

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 21 settembre 1996, n. 1148.

(Annulla TAR Lazio - II Sezione, 24 gennaio 1996, n. 273).

Nessuna norma ha disposto che la violazione del divieto di comunicazione istituzionale comporta la illegittimità delle operazioni elettorali.

*Quando l'elettore esibisce un certificato medico dal quale risulta testualmente l'impossibilità dell'espressione personale del voto, e salvo il caso in cui la certificazione risulti falsa *ictu oculi*, legittimamente il presidente si limita ad indicare nel verbale il nominativo del medico certificante e la tipologia dell'infermità.*

Omissis.

6. Va inoltre osservato che (contrariamente a quanto rilevato nella impugnata sentenza ed anche se si intenda rilevante in questa sede il medesimo art. 7 del decreto legge 20 marzo 1995, n. 83) nessuna disposizione ha disposto che la violazione possa incidere sulla legittimità delle operazioni elettorali.

Il decreto legge ha previsto unicamente l'applicazione di sanzioni pecuniarie nei confronti degli autori delle violazioni (v. artt. 13 ss.) e "salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge", ma nulla ha precisato circa le sorti della campagna elettorale durante la quale è stata commessa la violazione.

La conseguenza radicale dell'invalidità delle operazioni elettorali non è stata prevista dal decreto legge: va escluso che essa possa essere ritenuta sussistente dal giudice amministrativo.

Come ha più volte chiarito questo Consiglio, nella materia elettorale vige il c.d. principio della strumentalità della forma, per il quale non possono comportare l'annullamento delle operazioni elettorali le mere irregolarità, cioè quei vizi da cui non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico né nocimento o compressione alla libera espressione del voto (Sez. V, 3 giugno 1996, n. 623; Sez. V, 30 luglio 1986, n. 381).

La mancata previsione (nel decreto legge 20 marzo 1995, n. 83, così come nei successivi e reiterati decreti legge) di una disposizione espressa sulla invalidità delle operazioni elettorali evidenzia la *ratio* posta a base delle disposizioni sulla *par condicio*: il Governo ha inteso emanare disposizioni sullo svolgimento corretto della campagna elettorale al fine di consentire la più libera formazione del convincimento del singolo elettore, ma non ha posto in dubbio la genuinità dei risultati elettorali nel caso in cui vi siano comportamenti vietati con lo stesso decreto legge.

Ciò significa che solo una norma di rango legislativo può disporre (con una valutazione che deve essere rispettosa del generale principio della ragionevolezza e del particolare rilievo della materia elettorale, che è di importanza fondamentale per il funzionamento dello Stato democratico) che sono invalide le operazioni elettorali, nei casi estremi (e predeterminati dal *conditor iuris*) in cui la violazione di particolari regole sulla campagna elettorale risulti talmente grave da poter far ragionevolmente dubitare della stessa democraticità della consultazione elettorale.

Omissis.

9.2. Ciò premesso, si deve ritenere che la censura formulata col ricorso di primo grado è infondata.

Come è stato correttamente evidenziato dagli appellanti, il presidente della sezione elettorale, ai sensi dell'art. 9 della legge 11 agosto 1991, n. 271, di regola non è tenuto a svolgere alcun particolare esame sulle condizioni di salute dell'elettore, qualora questi esibisca un certificato medico da cui testualmente risulti che la riscontrata infermità renda impossibile l'espressione del voto senza accompagnatore.

Nel caso di esibizione di tale certificato, il presidente della sezione può limitarsi a succintamente indicare nel verbale il nominativo del medico che ha rilasciato il certificato e la tipologia della infermità certificata.

Non può dunque essere ravvisata alcuna genericità del verbale che abbia indicato le generalità del medico che, sotto la propria responsabilità, ha certificato la malattia, nonché la sua tipologia.

In altri termini, e salvo il caso in cui *ictu oculi* la certificazione risulti falsa o comunque non veritiera (il che comporta l'obbligo del presidente della sezione di evitare che il commesso reato sia portato ad ulteriori conseguenze), non può pretendersi che il medesimo presidente (che in quanto tale è privo delle necessarie competenze sanitarie) effettui una visita medica sull'elettore, per accertare se risulti conforme al vero la certificazione esibita (cfr. Sez. V, 31 marzo 1992, n. 274; Cons. giust. Amm., 27 febbraio 1992, n. 48).

Omissis.